C O M U N E D I C H I E V E

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Codice ente 10732 7	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 46 Soggetta invio capigruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA TELEMATICA

N° **46** del **25.06.2020**

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 - RIDUZIONE TARI 2020 - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore 23.44 nelle forme previste dal Decreto Sindacale n. 4/2020, recante ad oggetto "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" per lo svolgimento delle sedute collegiali di Giunta in modalità telematica a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e in attuazione dell'art. 73 del Decreto legge 16 marzo 2020, n.17" c.d. "Cura Italia", previo invito formalmente effettuato, si è riunita in modalità telematica da remoto la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Presenti		Assenti	
BETTINELLI DAVIDE	**SINDACO**	**RUINI MARIO**	**ASSESSORE**
BRAMBILLA MARGHERITA	**ASSESSORE**		
Totale presenti: 2		Totale assenti: 1	

Presiede il Sindaco **DAVIDE BETTINELLI**
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA**
Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.
Si da' atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è la piattaforma WhatsApp. per videoconferenze; che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.
Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.
Il Sindaco/Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale.
Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.
La seduta si conclude alle ore 00.06 per dichiarazione del Sindaco/Presidente.

Delibera N. 46 del 25.06.2020

OGGETTO:
EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 - RIDUZIONE TARI 2020 - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

VISTI in tal senso:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13 e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n. 47;

- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 n. 52;

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020 n. 55;

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020 n. 59;

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 62, che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2020 n. 64, che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020 n. 76, che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto, fino al 3 aprile;

- il D.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che ha disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3 dello stesso mese;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, recante *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»* (cd. *«Decreto Cura - Italia»*), il quale, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli Enti impositori, ha disposto:

- la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, impendendo in tal modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell'emergenza (art. 67);

- la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento, nonché alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni (art. 68);

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 n. 79, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, in cui è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, potranno essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, potranno adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

VISTO da ultimo il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, recante *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, in cui sono state adottate ulteriori misure atte ad incidere anche sulle attività di competenza dei singoli Enti locali;

VISTA infine la Delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria;

RITENUTO che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Chieve, per cui risulta opportuno attendere che la sua applicazione venga confermata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerato che – ove al Comune dovesse essere imposto di applicare un'esenzione temporanea dalla TARI per tali utenze, anche se commisurata alla parte variabile – tale decisione inciderebbe sulla copertura complessiva del PEF 2020, salvo l'adozione di specifici provvedimenti legislativi a copertura dei minori introiti per il Comune;

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA sta per essere impugnata avanti al T.A.R., a seguito della specifica iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020;

CONSIDERATO che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici provvedimenti adottati da parte del Governo e da parte di ARERA rende estremamente complessa la definizione delle modalità applicative della TARI 2020, in particolare con riferimento alle Utenze non Domestiche;

RILEVATO che i provvedimenti adottati dal Legislatore non contengono alla data odierna alcuna specifica disposizione sulla sospensione dei versamenti ordinari relativi alle entrate comunali, se non per quanto riguarda l'acconto IMU relativo al settore turistico, per quanto il Governo avesse a più riprese annunciato la propria intenzione di rinviare anche i pagamenti a livello di fiscalità locale, per cui, allo stato attuale, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali determinata dal blocco delle attività derivante dall'emergenza sanitaria in atto;

RITENUTO che tale intervento possa essere adottato mediante l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali, in questo periodo di grave emergenza sanitaria;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, disporre da subito l'introduzione di misure di sostegno a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare per chiusura attività causa del blocco introdotto dal Governo a seguito della diffusione del Coronavirus;

CONSIDERATO che, l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria, i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

RITENUTO, pur a fronte di tale vincolo nella gestione delle proprie entrate tributarie, che sia in ogni caso necessario – a fronte della situazione di emergenza sanitaria realizzatasi negli ultimi mesi, che ha comportato l'obbligo di chiusura per molte attività produttive e di servizi, con una situazione straordinaria, che non si era mai realizzata in precedenza – intervenire per accordare delle agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, anche ove non siano applicabili sotto forma di esenzione dai tributi comunali;

DATO ATTO che le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria verranno applicate alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che – a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali – le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive potranno essere accordate dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che il contributo sulla TARI verrà erogato da parte dell'Amministrazione Comunale solo alle singole attività che sono state costrette a sospendere la propria attività durante la fase di emergenza sanitaria;

DATO ATTO che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione al periodo in cui le singole attività sono state costrette a sospendere la propria attività durante la fase di emergenza sanitaria, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;

DATO ATTO che l'importo del contributo compensativo sulla TARI potrà essere quantificato nei limiti di quello complessivo che verrà reso disponibile da parte del Comune, che potrà comportare una ripartizione percentuale sulla base dell'importo totale dei contributi dovuti ai contribuenti, nell'ipotesi in cui questi ultimi dovessero superare la disponibilità dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **Di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **DI DISPORRE** l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare per chiusura attività a causa dell'emergenza sanitaria, in relazione alla Tassa sui rifiuti (TARI);

- **DI STABILIRE** che – a fronte dell'impossibilità di accordare esenzione sulla TARI per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali – l'agevolazione sulla TARI dovuta dalle attività produttive potrà essere accordata dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato per la tassa sopra indicata dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria;

- **DI STABILIRE** che tale contributo verrà erogato da parte dell'Amministrazione solo alle singole attività che sono state costrette a sospendere la propria attività durante la fase di emergenza sanitaria;
- **DI STABILIRE** che la definizione del contributo sulla TARI spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione al periodo in cui le singole attività sono state costrette a chiudere la propria attività durante la fase di emergenza sanitaria, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;
- **DI STABILIRE** che l'importo del contributo compensativo sulla TARI spettante alle singole attività potrà essere quantificato nei limiti di quello complessivo che verrà reso disponibile da parte del Comune;

- **DI DARE ATTO CHE** le minori entrate e /o maggiori spese a carico del bilancio comunale derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno quantificate successivamente e si provvederà con appositi atti alle variazioni di bilancio che risulteranno necessarie;
- **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito *internet* del Comune;

Con successiva separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CHIEVE
Provincia di Cremona

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE del 25.06.2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 - RIDUZIONE TARI 2020 - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO.

==========

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, 25.06.2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
IL SINDACO
DAVIDE BETTINELLI

==========

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, 25.06.2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
IL SINDACO
DAVIDE BETTINELLI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
DAVIDE BETTINELLI	**GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. _____ Registro delle Pubblicazioni

Si attesta:

☐ che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

☐ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA

Chieve Lì, 16.07.2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune

☐ E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000).

☐ È divenuta immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA

Chieve, lì 25.06.2020

C O M U N E D I C H I E V E

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA N. PROG. GENERALE 208

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione n° 208 del 27.10.2020

OGGETTO: CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. 46 del 25.06.2020, avente ad oggetto: "EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 - RIDUZIONE TARI 2020 - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO";

VISTO che la deliberazione sopra richiamata:

- Rimanda al Responsabile del Tributo TARI per la definizione del contributo TARI in relazione al periodo di chiusura delle attività produttive e di servizi site nel territorio comunale, causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- Stabilisce che l'importo del contributo compensativo sulla TARI spettante alle singole attività dovrà essere determinato nei limiti di quanto stanziato sul capitolo n. 11931/2 del Bilancio di Previsione 2020/22 – anno 2020;
- Dispone che le utenze non domestiche dovranno essere in regola col pagamento della TARI 2020;

VALUTATO di quantificare il contributo nella misura del 25% della tassa per l'anno 2020, pari a 3 mesi;

RITENUTO di non erogare il contributo alle seguenti attività in quanto rimaste aperte nel periodo emergenziale:

- Ditte alimentari,
- Attività di vendita di generi alimentari,
- Ricevitorie tabaccherie,
- Attività di ristorazione con asporto,
- Banche e uffici postali,
- Farmacie;

VISTO l'elenco delle utenze non domestiche iscritte a ex-ruolo TARI 2020, si quantifica il contributo massimo erogabile nella misura di euro 17.330,00;

STABILITO di verificare gli incassi della TASSA RIFIUTI TARI 2020 successivamente alla scadenza della terza e ultima rata del 16.11.2020;

DATO ATTO che con successiva determinazione di liquidazione sarà determinato l'importo del contributo compensativo TARI 2020 per le utenze non domestiche in regola coi pagamenti TARI 2020;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25.06.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/22 ed i relativi allegati e che la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la legge n.160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2019 – Suppl. Ordinario n.45;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 118/11;

VISTA la deliberazione della G.C. n.61 del 06.06.2019 con la quale venivano attribuiti al Sindaco Pro tempore i compiti gestionali dell'Area amministrativa, Economico finanziaria e Demografica, ai sensi dell'art.53 comma 23 della L.388/2000;

VISTA la delibera della G.C. 64 del 06.06.2019 di nomina del Sindaco pro tempore quale funzionario responsabile dei tributi comunali;

RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107 comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la parte narrativa quale parti integrale e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 17.330,00 a favore delle utenze non domestiche iscritte a EX-RUOLO TARI 2020, in regola coi versamenti della tassa rifiuti TARI ANNO 2020;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 17.330,00 alla Missione 1 – Programma 4 – Piano dei Conti U 01.04.03.99/ 999 - Capitolo 11931/2 avente ad oggetto "AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALL'UTENZA – TARI – COVID-19 " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 – anno 2020, che offre la necessaria e libera disponibilità;

DI DISPORRE con successivo atto la liquidazione della somma sopra impegnata;

DI STABILIRE che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;

DI RILASCIARE il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa, con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9, comma 1 lett. A) punto 2 del D.L. 78 del 01.07.2009;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico – Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/00 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 01.07.2009;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/00;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è trasmessa all'Ufficio Ragioneria;
- è comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale
- è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art.32, comma 1 Legge 18.6.2009 n.69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
- è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio di Segreteria.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to BETTINELLI DAVIDE

DETERMINAZIONE N. 208 a firma del Responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/00.

Per la spesa di **€. 17.330,00**

IMPORTO	ESERCIZIO DI REGISTRAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE	CAPITOLO D.LGS. 118/2011	NUMERO IMPEGNO
17.330,00	**2020**	**2020**	**11931 - 2**	**2020/361/2020/1**

Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
F.to **Bettinelli Davide**

Chieve, 27.10.2020

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa.

Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
F.to **Bettinelli Davide**

Chieve, 27.10.2020

PUBBLICAZIONE:

La presente determinazione viene pubblicata in data 05.11.2020 all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to **Giovanna Dott.ssa Cammara**

Chieve, 05.11.2020

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanna Dott.ssa Cammara

Chieve, 05.11.2020